

pre che ovviamente la misura sanzionatoria sia stata prima irrogata con provvedimento dell'autorità competente a disporla.

Se il valore di stima del bene confiscato non è superiore a lire 30.000 la vendita può aver luogo a mezzo di trattativa privata (56). Qualora l'oggetto della confisca sia costituito da merci o mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine, il prezzo di vendita non può mai essere inferiore all'importo corrispondente ai diritti stessi. Trattandosi di mezzi di trasporto, inoltre, l'alienazione non può mai aver luogo se non previa eliminazione di eventuali ripostigli o di altri accorgimenti predisposti per il compimento della frode.

Le cose confiscate che non siano idonee ad essere utilizzate o alienate a causa della loro pericolosità devono essere distrutte, redigendosi a tal fine apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo. Il proprietario della cosa assoggettata a confisca, ancorché autore dell'illecito, può chiederne la restituzione previo pagamento immediato di una somma che comprenda, oltre i tributi evasi, le spese e le multe, il valore proprio del bene stesso. L'amministrazione può rifiutarla ovvero concederla ove ne ravvisi l'opportunità.

I proventi derivanti dalla vendita delle cose confiscate spettano per intero all'Erario. In taluni casi è tuttavia previsto che gli stessi vengano devoluti in parte anche ad altri soggetti, quali, ad esempio, coloro che hanno scoperto i reati, a titolo di premio e incoraggiamento (57).

Costituisce infine una disposizione di carattere generale in materia di imposte di fabbricazione, quella secondo cui le cose connes-

---

queste siano applicabili, il riferimento in esse contenuto al r.d. 15 novembre 1868, n. 4708, ormai abrogato, deve ritenersi sostituito con il rinvio alla vigente legge sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato. A riprova di quanto affermato si tenga presente che l'art. 82 della legge doganale rinvia, per la riscossione dei tributi non pagati, al t.u. 14 aprile 1910, n. 639; deve pertanto ritenersi che il predetto t.u. si applichi, per analogia, anche con riguardo alla vendita delle cose confiscate.

(56) Tale facoltà è prevista solo in materia doganale.

(57) In tal senso espressamente dispone l'art. 337 del D.P.R. n. 43 del 1973 con una norma operante anche in materia di monopolio sui sali e tabacchi e nel settore del caffè nazionalizzato i cui testi di legge, nel rinviare alla legge doganale ed al relativo regolamento, non fanno salva la devoluzione per intero all'Erario. Quest'ultima è invece espressamente statuita dai tt. uu. 8 luglio 1924 in materia di imposta di fabbricazione sulla birra, sugli spiriti, sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle altre materie zuccherine, nonché dal r.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334 conv. in legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.